



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/2021(BUD)

25.1.2011

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Reimer Böge

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	4
MOTIVAZIONE	6
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE	9

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0010 – C7-0023/2011),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹, in particolare il punto 26,
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea²,
 - vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0000/2011),
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 2. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea²,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di euro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.
- (4) Polonia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Croazia e Romania hanno presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo, in relazione a catastrofi causate da frane e gravi inondazioni.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2011, una somma pari a 182 388 893 euro di stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ GU C 139 del 14.06.06, pag. 1.

² GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Fatto a,

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

MOTIVAZIONE

La Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea a favore della Polonia, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Repubblica Ceca, della Croazia e della Romania, sulla base del punto 26 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria. Tale accordo consente la mobilitazione del Fondo di solidarietà entro un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

Parallelamente a questa proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà a favore di Polonia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Croazia e Romania, la Commissione ha presentato un progetto di bilancio rettificativo (PBR n. 1/2011 del 14 gennaio 2011) per iscrivere nel bilancio 2011 i corrispondenti stanziamenti d'impegno e di pagamento, come previsto dal punto 26 dell'AII.

La **Polonia** ha presentato una domanda d'intervento del Fondo di solidarietà dopo che nel maggio e nel giugno 2010 due onde di piena consecutive dei fiumi Vistola, Oder e Warta hanno colpito un'ampia porzione del territorio polacco da sud verso nord. Le inondazioni hanno interessato quasi tutte le province (voivodati) della Polonia, causando danni significativi all'agricoltura, alle infrastrutture pubbliche, ai beni privati, alle reti di trasporto e al patrimonio culturale.

Le autorità polacche hanno stimato a 2 998 989 248 EUR i danni diretti totali. Tale importo rappresenta lo 0,8468% del reddito nazionale lordo della Polonia. Poiché tale importo supera la normale soglia di mobilitazione del Fondo di solidarietà, fissata a 2,124 miliardi di EUR (pari allo 0,6% del RNL in base ai dati del 2008), la catastrofe è considerata una "catastrofe naturale grave" e rientra pertanto nel campo di applicazione principale del regolamento (CE) n. 2012/2002.

La **Slovacchia** ha presentato una domanda d'intervento del Fondo di solidarietà dopo che nel maggio e nel giugno 2010 le regioni centrali e orientali della Slovacchia sono state colpite da piogge torrenziali di un'intensità mai registrata prima. Gli allagamenti, le inondazioni e gli smottamenti, che hanno interessato intere zone, hanno causato gravi danni alle infrastrutture pubbliche e private, alle reti stradali e ferroviarie, all'agricoltura e alle imprese.

Le autorità slovacche hanno stimato a 561 133 594 EUR i danni diretti totali. Tale importo corrisponde allo 0,8902% del RNL slovacco. Poiché tale importo supera la normale soglia di mobilitazione del Fondo di solidarietà, fissata a 378 205 milioni di EUR (pari allo 0,6% del RNL in base ai dati del 2008) per il 2010, la catastrofe è considerata una "catastrofe naturale grave" e rientra pertanto nel campo di applicazione principale del regolamento (CE) n. 2012/2002.

L'**Ungheria** ha presentato una domanda d'intervento del Fondo di solidarietà a causa delle gravi inondazioni che si sono verificate in seguito alle piogge pressoché ininterrotte di maggio e giugno 2010 e che hanno causato ingenti danni al settore agricolo, agli immobili residenziali e alle imprese, alla rete stradale e ad altre infrastrutture. Le parti del paese più colpite sono

state il nord-est e il centro.

Le autorità ungheresi hanno stimato a 719 343 706 di EUR i danni diretti totali. Tale importo corrisponde allo 0,7307% del RNL ungherese. Poiché tale importo supera la normale soglia di mobilitazione del Fondo di solidarietà, fissata a 590,710 milioni di EUR (pari allo 0,6% del RNL in base ai dati del 2008) per il 2010, la catastrofe è considerata una "catastrofe naturale grave" e rientra pertanto nel campo di applicazione principale del regolamento (CE) n. 2012/2002.

La **Repubblica ceca** ha presentato una domanda d'intervento del Fondo di solidarietà dopo che il suo territorio è stato colpito da piogge torrenziali nel maggio e nel giugno 2010. Tali precipitazioni hanno causato due serie di inondazioni collegate che hanno interessato la regione nord-orientale del paese, causando danni agli immobili residenziali e alle imprese, alla rete stradale e ad altre infrastrutture.

Le autorità ceche hanno stimato in 204 456 041 di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe. Dato che tale importo è inferiore alla soglia di 824,029 milioni di euro (corrispondente allo 0,6% del RNL della Repubblica ceca), la catastrofe non può essere considerata una "catastrofe naturale grave" ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. La Repubblica ceca è stata tuttavia colpita dalla stessa inondazione all'origine della catastrofe grave che ha colpito Polonia e Slovacchia. Risulta pertanto soddisfatta la condizione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, secondo cui un paese limitrofo colpito dalla stessa grave catastrofe può eccezionalmente beneficiare del sostegno del Fondo di solidarietà.

La **Croazia** ha presentato una domanda d'intervento del Fondo di solidarietà dopo essere stata colpita da pesanti piogge, con episodi di grandinate e tempeste nel maggio e nel giugno 2010, che hanno causato gravi inondazioni nelle regioni orientali e centrali del paese. La catastrofe ha causato ingenti danni al settore agricolo, ai beni pubblici e privati e alle infrastrutture di trasporto.

Le autorità croate hanno stimato in 153 039 303 di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe. Dato che tale importo è inferiore alla soglia di 275,804 milioni di EUR (corrispondente allo 0,6% del RNL della Croazia), la catastrofe non può essere considerata una "catastrofe naturale grave" ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. La Croazia è stata tuttavia colpita dalla stessa inondazione all'origine della catastrofe grave che ha colpito l'Ungheria. Risulta pertanto soddisfatta la condizione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, secondo cui un paese limitrofo colpito dalla stessa grave catastrofe può eccezionalmente beneficiare del sostegno del Fondo di solidarietà. In qualità di paese che sta negoziando l'adesione all'UE, la Croazia risulta ammissibile al sostegno del Fondo di solidarietà dell'UE.

La **Romania** ha presentato una domanda d'intervento del Fondo di solidarietà dopo essere stata colpita da gravi inondazioni e smottamenti che hanno interessato la maggior parte del suo territorio nel giugno e nel luglio del 2010. La catastrofe ha causato ingenti danni alle infrastrutture, al settore agricolo, agli immobili pubblici e privati.

Le autorità romene hanno stimato a 875 757 770 di EUR i danni diretti totali. Tale importo rappresenta lo 0,6669% del reddito nazionale lordo della Romania e supera la normale soglia per la mobilitazione del Fondo di solidarietà di 787,935 milioni di EUR (ovvero lo 0,6% del RNL in base ai dati del 2008). La catastrofe è considerata una "catastrofe naturale grave" e rientra pertanto nel campo di applicazione principale del regolamento (CE) n. 2012/2002 del

Consiglio.

Dopo aver verificato la conformità di entrambe le domande ai criteri di ammissibilità del regolamento (CE) n. 2012/2002, la Commissione ha proposto di mobilitare il Fondo di solidarietà per un importo di **105 567 155** EUR per la Polonia, **20 430 841** EUR per la Slovacchia, **EUR 22 485 772** per l'Ungheria, **EUR 5 111 401** per la Repubblica Ceca, **EUR 3 825 983** per la Croazia ed **EUR 24 967 741** per la Romania, per un importo totale di **182 388 893** EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Di conseguenza, nel progetto di bilancio rettificativo (PBR n. 1/2011 del 14 gennaio 2011) la Commissione ha avanzato la proposta seguente:

Importi – Fondo di solidarietà

Articolo voce	Denominazione	FF	Bilancio 2011		Bilancio rettificativo N. 1/2011		Nuovo importo		
			SI	SP	SI	SP	SI	SP	
13 06	Fondo di solidarietà								
13 06 01	Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati membri	3.2	p.m.	p.m.	178 562 910	178 562 910	178 562 910	178 562 910	178 562 910
13 06 02	Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati in fase di negoziato d'adesione		p.m.	p.m.	3 825 983	3 825 983	3 825 983	3 825 983	3 825 983
	Capitolo 13 06 — Totale		p.m.	p.m.	182 388 893	182 388 893	182 388 893	182 388 893	182 388 893

In conformità del punto 26 dell'AlI, al momento di presentare la proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura di consultazione tripartita semplificata per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale Fondo e sull'importo necessario.

Conformemente a un accordo interno con la commissione per lo sviluppo regionale (REGI), quest'ultima dovrebbe essere associata al processo onde fornire un sostegno e un contributo costruttivi all'attuazione del Fondo di solidarietà. A seguito dalla valutazione delle richieste, la commissione REGI del Parlamento europeo ha espresso la propria posizione sulla mobilitazione del Fondo, posizione che figura nel parere allegato alla presente relazione.

Su queste basi il relatore raccomanda l'approvazione della proposta di decisione della Commissione allegata alla presente relazione.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE